

ALLEGATO A

INDIRIZZI PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI PESCA DILETTANTISTICA NELLE ACQUE INTERNE

Sommario

1. Premessa
2. Disposizioni per l'individuazione delle acque da affidare in concessione
3. Elementi essenziali per la predisposizione del bando
4. Schema di disciplinare di concessione

1. PREMESSA

L'articolo 4 quater della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne) disciplina le concessioni della gestione dell'attività di pesca dilettantistica alle associazioni dei pescatori.

In particolare l'articolo 4 quater prevede che:

- la competente struttura della Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità della l.r 7/2005 (conservazione, incremento e riequilibrio delle popolazione ittiche, corretta fruibilità delle acque interne), può concedere, nel limite del 15% delle acque interne di interesse per la pesca, la gestione dell'attività di pesca dilettantistica;
- la concessione può essere rilasciata, a titolo gratuito per una durata non superiore a dieci anni, previo svolgimento di procedure di selezione, in favore delle associazioni piscatorie dilettantistiche di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e delle associazioni iscritte nell'elenco regionale delle associazione piscatorie dilettantistiche di cui all'art. 4 ter della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7;
- alla domanda di concessione deve essere allegato un piano programmatico ed economico delle attività gestionali e ittogeniche, che le associazioni interessate si impegnano a svolgere, e l'impegno delle medesime a garantire la vigilanza ittica delle acque oggetto di concessione;
- la durata della concessione, gli obblighi del concessionario e le modalità di pesca consentite sono fissati nel disciplinare di concessione e che lo schema del disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
- l'attività oggetto della concessione deve essere esercitata senza fini di lucro e che il concessionario può chiedere agli utenti, a titolo di contributo per le spese sostenute, il pagamento della tessera associativa e di un eventuale tesserino autorizzativo e che tale pagamento non può essere richiesto per i minori di anni dodici, per coloro che hanno compiuto settanta anni e per le persone con disabilità.

Al fine di dare applicazione alla suddetta disposizione legislativa con il presente documento sono stabiliti:

- LE DISPOSIZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE DA AFFIDARE IN CONCESSIONE
- GLI ELEMENTI ESSENZIALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO
- LO SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

2. DISPOSIZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE DA AFFIDARE IN CONCESSIONE

Ai fini dell'individuazione delle acque da affidare in concessione il Settore della Giunta regionale competente in materia di pesca nelle acque interne (di seguito denominato 'Settore') approva uno

specifico avviso in cui invita i soggetti ammissibili ad indicare i corpi idrici regionali di interesse da assumere in gestione mediante concessione ai sensi della L.R. 7/2005.

Il Settore procede ad un esame delle proposte raccolte, valutando gli ambiti territoriali su cui dare ulteriore corso alle procedure, previo:

- confronto con le amministrazioni comunali interessate in merito alla concessione ai fini della pesca dilettantistica delle acque interne nei territori di propria competenza;
- coordinamento con il settore competente della Giunta regionale in materia di demanio idrico, volto a verificare l'esistenza di eventuali vincoli e/o motivi ostativi al rilascio delle concessioni per la pesca dilettantistica;
- coordinamento con il settore competente della Giunta regionale in materia di usi civici al fine di verificare l'esistenza di eventuali vincoli e/o motivi ostativi al rilascio delle concessioni per la pesca dilettantistica.

Il Settore, espletate le suddette procedure e le relative valutazioni, individua i corpi idrici su cui dare avvio alle procedure di cui all'articolo 4 quater, comma 3 della l.r. 7/2005, approvando con decreto un apposito bando con cui raccogliere e selezionare le proposte presentate dai soggetti ammissibili.

Al fine della valutazione delle istanze può essere costituita una commissione interna al Settore, composta da tre membri, tra cui il dirigente del Settore ed il Titolare di incarico di elevata qualificazione della sede territoriale regionale interessata.

3. ELEMENTI ESSENZIALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BANDO

3.1 Requisiti di accesso

Ai sensi dell'articolo 4 quater, comma 1 della l.r. 7/2005 possono presentare domanda di concessione le associazioni piscatorie dilettantistiche di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e le associazioni iscritte nell'elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche di cui all'articolo 4 ter della L.R. 7/2005; le suddette associazioni possono presentare domanda anche in forma organizzata in apposita Associazione Temporanea di Scopo (ATS), costituitasi per le finalità gestionali previste dal disciplinare di concessione.

Ai sensi dell'articolo 4 quater comma 4 della L.R. 7/2005 alla domanda di concessione deve essere allegato un piano programmatico e economico delle attività gestionali e ittiogeniche che le associazioni interessate si impegnano a svolgere, e l'impegno delle medesime a garantire la vigilanza ittica delle acque oggetto di concessione.

Oltre ai suddetti requisiti nel bando possono essere stabiliti i seguenti requisiti tecnico organizzativi:

- a) numero di associati alla data di presentazione dell'istanza;
- b) presenza e numero di sedi associative negli ambiti provinciali di pertinenza del/i corpo/i idrico/i messo/i a bando;
- c) numero di guardie ittiche volontarie munite di decreto in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza, suddivise per gli ambiti provinciali di pertinenza del/i corpo/i idrico/i messo/i a bando;
- d) esperienze pregresse di gestione di zone a regolamento specifico ricadenti nel corpo idrico oggetto di bando;
- e) numero di operatori nelle proprie disponibilità, diversi da quello di cui alla lettera precedente, con l'indicazione delle loro precedenti esperienze in tali ambiti, nonché il possesso delle dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento delle attività di gestione previste nel Piano programmatico.

In riferimento alle lettere a) b) e c) ciascun bando indica il valore minimo richiesto per poter considerare ammissibile l'istanza. A tal fine, in caso di istanza presentata in forma associata, si considera la somma dei dati dichiarati dai singoli componenti.

Il bando può prevedere punteggi aggiuntivi per il richiedente in possesso dei requisiti di cui alla lettera d).

Riguardo al piano programmatico nel bando sono stabiliti, seguendo lo schema sotto riportato, gli ambiti di intervento e per ciascuno di questi le attività obbligatorie e le attività migliorative che il concessionario deve impegnarsi a svolgere per una corretta gestione della pesca e della fauna ittica.

Riguardo al piano economico, nel bando è previsto che il richiedente indichi in forma percentuale il programma di ripartizione degli introiti derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi ai frequentatori, articolato tra le diverse tipologie di attività previste nel Piano programmatico.

3.2 Schema di piano programmatico delle attività gestionali e ittiogeniche

Il Piano programmatico deve indicare le attività che il concessionario si impegna a svolgere per una corretta gestione della pesca e della fauna ittica riferite ai seguenti ambiti di intervento:

- 1) ripopolamenti ittici e salvaguardia della fauna ittica autoctona
- 2) gestione degli habitat acquatici
- 3) regolamentazione della pesca
- 4) vigilanza ittica
- 5) recuperi di fauna ittica e monitoraggi
- 6) rilascio delle tessere associative e permessi di pesca
- 7) organizzazione delle gare e manifestazioni di pesca sportiva
- 8) attività didattiche e promozionali
- 9) tabellazione

Per ciascun ambito d'intervento i bandi individuano le attività obbligatorie che il concessionario deve garantire per ogni corpo idrico da affidare in concessione, necessari per garantire un adeguato livello di gestione.

I bandi prevedono altresì le attività migliorative che il proponente può scegliere determinando per ciascuno di essi i punteggi attribuibili in sede di valutazione delle domande.

I bandi possono individuare corpi idrici, ulteriori rispetto a quelli previsti nella procedura selettiva per l'affidamento in concessione, ed afferenti ai medesimi bacini idrici, su cui i concessionari sono tenuti a garantire lo svolgimento delle attività di cui ai seguenti punti.

Di seguito sono riportate per ciascun ambito di intervento le attività obbligatorie e migliorative che possono essere previste nei bandi tenendo conto delle esigenze gestionali dei singoli corpi idrici.

In ragione delle particolari esigenze gestionali dei singoli corpi idrici, i bandi potranno prevedere ulteriori interventi specifici rispetto a quelli di seguito indicati.

Il Settore può riservarsi di proporre e concordare con l'affidatario eventuali modifiche o integrazioni al Piano programmatico proposto, ritenute migliorative e più idonee a garantire il perseguimento delle finalità di tutela della fauna ittica e degli habitat acquatici, fermi restando gli interventi minimi obbligatori previsti nel bando e gli impegni assunti in sede di presentazione della domanda ed oggetto di assegnazione di punteggio in fase di valutazione dell'istanza.

1) RIPOPOLAMENTI ITTICI E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA AUTOCTONA

a) Interventi obbligatori

I bandi indicano le tipologie di attività di ripopolamento ittico aventi lo scopo di garantire la conservazione e l'incremento delle specie ittiche autoctone nel corpo idrico.

A tale scopo i bandi individuano le specifiche disposizioni di riferimento per la stesura dei programmi di immissione, che dovranno adeguarsi alle norme e agli atti di pianificazione vigenti in materia e alle disposizioni impartite dal Settore.

I bandi possono prevedere specifici requisiti in relazione al numero di operatori con funzioni di supporto alle semine ittiche al fine di una corretta e capillare distribuzione del pesce lungo i corsi d'acqua interessati alle immissioni.

b) Interventi migliorativi

Per i seguenti servizi/condizioni ulteriori, non obbligatori, potranno essere previsti punteggi aggiuntivi negli specifici bandi di concessione:

- promozione di progetti di contrasto alle specie ittiche alloctone invasive;
- interventi di recupero e reintroduzione di specie ittiche autoctone;
- sostegno all'attività di gestione degli incubatoi ittici pubblici.

2) GESTIONE DEGLI HABITAT ACQUATICI

I bandi prevedono obblighi per i concessionari in ordine al miglioramento della fruizione alieutica dei corpi idrici ed interventi migliorativi per la gestione degli habitat acquatici ai fini dell'incremento della fauna ittica.

a) Interventi obbligatori

- interventi di miglioramento per l'accesso e la fruibilità degli ambienti fluviali da parte dei pescatori.

Nel quadro delle attività di gestione degli habitat acquatici, i bandi possono prevedere che il concessionario si renda disponibile, su richiesta del Settore, ad essere presente con propri operatori in occasione di attività svolte da soggetti terzi in attuazione di prescrizioni a tutela della fauna ittica o di progetti di ricerca e studio autorizzati dal Settore stesso nei corpi idrici in concessione.

b) Interventi migliorativi

Per i seguenti interventi ulteriori, non obbligatori, possono essere previsti punteggi aggiuntivi negli specifici bandi di concessione:

- promozione di progetti ed interventi volti al recupero delle capacità biogeniche dei corpi idrici;
- promozione di progetti ed interventi volti al recupero della continuità ittica (passaggi per pesci);
- organizzazione di giornate di pulizia delle sponde.

3) REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA

a) Interventi obbligatori

La disciplina dovrà essere improntata a principi di tutela con particolare riferimento alle specie ittiche autoctone, nel rispetto di quanto previsto dal DPGR 6/r/2018 in riferimento ai mezzi di pesca consentiti, per i periodi di pesca e per i limiti di prelievo.

I bandi prevedono indicazioni ai fini della definizione della proposta di regolamentazione della pesca del corpo idrico oggetto del bando di concessione, con eventuali specifiche disposizioni riguardanti le specie ittiche alloctone.

I bandi indicano altresì la possibilità di prevedere nella proposta di regolamentazione zone a diversa disciplina per lo stesso corpo idrico, richiedendo a tal fine l'elaborazione di una apposita cartografia allegata alla proposta di Piano programmatico.

b) Interventi migliorativi

Per i seguenti interventi ulteriori, non obbligatori, possono essere previsti punteggi aggiuntivi negli specifici bandi di concessione:

- regolamentazione della pesca con obbligo di rilascio ('no-kill') per le specie ittiche autoctone.

4) VIGILANZA ITTICA

I bandi indicano il numero minimo di servizi di vigilanza ittica che il concessionario è tenuto a garantire per mezzo delle guardie di cui all'art. 20 bis della L.R. 7/2005; eventuali servizi aggiuntivi rispetto a quanto richiesto saranno oggetto di valutazione secondo i criteri riportati nei bandi stessi. Dal suddetto computo è esclusa la vigilanza in occasione delle gare di pesca, che sarà comunque svolta a cura del concessionario.

5) RECUPERI DI FAUNA ITTICA E MONITORAGGI

a) Interventi obbligatori

I bandi prevedono obblighi a carico del concessionario in merito alla necessità di presenziare, su richiesta del Settore, agli interventi di recupero dell'ittiofauna nell'ambito di interventi in alveo di competenza dell'esecutore dei lavori.

I bandi prevedono obblighi in riferimento agli interventi di recupero della fauna ittica a rischio di cui all'art. 14 comma 2 del DPGR 6/R/2018, che devono essere effettuati dal concessionario previa comunicazione al Settore e secondo le disposizioni da esso impartite.

I bandi prevedono altresì l'obbligo per il concessionario di rendersi disponibile ad effettuare eventuali attività di monitoraggio ittico su richiesta del Settore.

b) Interventi migliorativi

Per i seguenti servizi/condizioni ulteriori, non obbligatori, potranno essere previsti punteggi aggiuntivi negli specifici bandi di concessione:

- monitoraggi della fauna ittica presente all'interno del corpo idrico in concessione effettuati con cadenza almeno annuale e documentati nella rendicontazione annuale delle attività prevista dal disciplinare di concessione.

6) RILASCIO DELLE TESSERE ASSOCIATIVE E PERMESSI DI PESCA

a) Interventi obbligatori

Il bando dispone obblighi a carico del concessionario finalizzati a garantire che il rilascio dei titoli di accesso all'esercizio della pesca, di cui all'art. 4 quater comma 6 della L.R. 7/2005, sia fatto in modo sufficientemente capillare ed adeguato alle esigenze di fruizione alieutica dei tratti in concessione.

Il bando prevede altresì obblighi riferiti alle modalità con cui punti di distribuzione/ritiro di detti titoli di accesso dovranno essere resi noti all'utenza, unitamente ad ogni necessaria informazione inerente la regolamentazione della pesca nei tratti in concessione ed alla localizzazione degli stessi.

Il bando può prevedere il costo massimo complessivo giornaliero a carico del pescatore, comprensivo di tesseramento e permesso di pesca; ai fini del computo del suddetto importo, il costo del tesseramento e del permesso va diviso per i giorni di validità degli stessi.

b) Interventi migliorativi

Per i seguenti servizi/condizioni ulteriori, non obbligatori, potranno essere previsti punteggi aggiuntivi negli specifici bandi di concessione:

- procedure di rilascio dei suddetti titoli abilitativi mediante servizi online e/o *in app*;
- costo dei titoli abilitativi inferiore al tetto massimo giornaliero previsto dal bando;
- tesserino segnacature *in app*, in cui annotare da parte dei fruitori le uscite di pesca, numero di esemplari e specie ittiche catturate, con database consultabile da parte del Settore.

7) ORGANIZZAZIONE DELLE GARE E MANIFESTAZIONI DI PESCA SPORTIVA

a) Interventi obbligatori

Il bando stabilisce obblighi e competenze a carico del concessionario in relazione alla gestione delle gare e manifestazioni di pesca di cui all'art. 13 del DPGR 6/r/2018, nonché alla periodicità con cui deve essere comunicato al Settore il calendario delle gare di pesca; tale comunicazione non è in alcun modo da ritenersi sostitutiva di altre autorizzazioni, nulla osta o pareri di conformità di altri soggetti ed enti competenti, in particolare per quanto riguarda l'occupazione delle sponde e le

condizioni di sicurezza dei partecipanti, per le quali dovrà provvedere autonomamente l'organizzatore.

Il bando prevede l'obbligo in capo al concessionario di pubblicare mensilmente il calendario delle gare di pesca sul proprio sito internet in una apposita pagina dedicata al corpo idrico in concessione, ogni eventuale variazione al suddetto calendario deve essere pubblicata sul sito con la massima tempestività.

Nel disciplinare sono definiti i tempi e le modalità con cui il concessionario è tenuto a trasmettere annualmente un resoconto di tali attività svolte nelle acque in concessione.

Il bando può prevedere obblighi a carico del concessionario finalizzati a garantire lo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca sportiva da parte di soggetti terzi, stabilendo altresì eventuali forme di contribuzione per le spese di gestione a carico degli organizzatori.

Durante lo svolgimento delle gare di pesca il pescatore partecipante alla manifestazione non è tenuto ad essere in possesso della tessera associativa che viene richiesta per l'esercizio della pesca nelle acque in concessione. A tal fine sono da intendersi come gare di pesca manifestazioni che coinvolgono almeno 10 partecipanti.

b) Interventi migliorativi

Per i seguenti servizi/condizioni ulteriori, non obbligatori, potranno essere previsti punteggi aggiuntivi negli specifici bandi di concessione:

- organizzazione di gare di pesca con specifiche disposizioni per la rimozione e lo smaltimento a cura del concessionario di specie ittiche invasive indicate dal Settore.

8) ATTIVITÀ DIDATTICHE E PROMOZIONALI

a) Interventi obbligatori

Il bando prevede obblighi a carico del concessionario relativamente allo svolgimento di attività didattiche ed informative volte a diffondere la conoscenza degli ambienti fluviali, della fauna ittica e a promuovere la pratica della pesca dilettantistica, indicando il numero minimo di eventi/anno.

Nello svolgimento delle sessioni di pesca svolte nell'ambito di tali attività, possono essere previste agevolazioni o esenzioni dal possesso dei titoli abilitativi necessari per l'accesso alle acque in concessione, ulteriori rispetto a quanto previsto dal DPGR 6/r/2018 all'art. 4 quater comma 6.

In tale eventualità il bando prevede l'obbligo a carico del concessionario, ai fini di un corretto svolgimento dell'attività di vigilanza, di fornire ai frequentatori uno specifico permesso di pesca.

b) Interventi migliorativi

Per i seguenti servizi/condizioni ulteriori, non obbligatori, possono essere previsti punteggi aggiuntivi negli specifici bandi di concessione:

- organizzazione di iniziative didattiche e promozionali, con almeno 15 partecipanti, in numero superiore a quanto previsto al punto precedente.
- realizzazione di percorsi didattici sulle sponde dei corpi idrici in concessione.

9) TABELLAZIONE

a) Interventi obbligatori

Il bando prevede l'obbligo a carico del concessionario di provvedere alla tabellazione del corpo idrico in concessione, secondo le modalità previste dal DPGR 6/r/2018 all'art. 8 con cartelli recanti la scritta "*Acque in concessione, pesca consentita agli autorizzati*", nonché per il posizionamento di tabelle aggiuntive riportanti le informazioni relative alla regolamentazione di pesca nei tratti interessati.

Le tabelle devono essere posizionate in particolare lungo i punti di accesso all'alveo e nei punti di confine con le acque non oggetto di concessione.

b) Interventi migliorativi

Per i seguenti servizi/condizioni ulteriori, non obbligatori, possono essere previsti punteggi aggiuntivi negli specifici bandi di concessione:

- apposizione sulle tabelle di specifici Qr code di collegamento ad informazioni specifiche sulla pesca nel corpo idrico in concessione e sulla biologia delle specie ittiche.

4. SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Lo schema di disciplinare di concessione riporta i seguenti elementi:

1. Individuazione del soggetto concessionario;
2. Individuazione del corpo idrico oggetto di concessione a fini di pesca dilettantistica;
3. Durata della concessione;
4. Dettaglio degli oneri a carico del concessionario articolati sulla base del Piano programmatico, risultanti dagli interventi obbligatori previsti nel bando e dagli interventi migliorativi proposti dal concessionario in sede di presentazione della domanda di concessione.

Per ogni tipologia di intervento previsto nel Piano programmatico il disciplinare può riportare specifiche disposizioni attuative, a cui il concessionario dovrà attenersi nello svolgimento delle attività, tra cui:

- Disciplina e condizioni di accesso dei pescatori al corpo idrico in concessione;
- Regolamentazione della pesca in relazione a luoghi, mezzi di pesca utilizzabili, periodi e limiti di prelievo;
- Criteri per le immissioni ittiche;
- Disciplina dello svolgimento delle gare di pesca;
- Monitoraggi ittici;
- Modalità di tabellazione.

5. Rendicontazione annuale delle attività.

Il concessionario è tenuto a trasmettere entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sulle attività svolte nel precedente anno solare di gestione, dettagliata nei seguenti aspetti:

- interventi svolti in attuazione del Piano programmatico previsti dal disciplinare di concessione;
- dati dell'affluenza piscatoria nell'area;
- indicazione delle voci di entrata derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi ai frequentatori;
- dettaglio delle spese articolate secondo quanto previsto dal Piano Economico presentato nella domanda di concessione ed articolate nelle varie attività previste dal Piano programmatico;
- eventuali motivate rimodulazioni nel piano economico;
- relazione sugli eventuali monitoraggi ittici realizzati nel corpo idrico;
- report sulle gare di pesca svolte in proprio o da soggetti terzi.

6. Obblighi Generali:

- Assunzione da parte del concessionario, con la firma dell'atto di concessione, di tutti gli obblighi previsti in sede di presentazione della domanda e richiamati nel Piano Programmatico.
- Divieto di concedere in sub - concessione, totale o parziale, le attività previste dal disciplinare di concessione. Il concessionario può affidare sotto la propria responsabilità a terzi e società di pesca ad esso affiliate singole prestazioni o attività, nel rispetto della normativa vigente e dandone comunicazione al concedente.
- Impegno del concessionario a tenere indenne ed esonerare la Regione Toscana da ogni eventuale responsabilità civile, penale, amministrativa, verso terzi, derivante dall'esercizio della propria attività diretta e/o connessa alla gestione del corpo idrico in concessione,

accollandosi ogni eventuale onere derivante da conseguenze dannose e richieste risarcitorie o sanzioni.

- Impegno del concessionario a stipulare con propria compagnia assicuratrice, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni verso terzi (persone, cose, animali).

7. Costi di Gestione

Impegno del concessionario a farsi carico di tutti costi derivanti dallo svolgimento delle attività obbligatorie descritte nel Piano programmatico e delle eventuali ulteriori proposte migliorative prodotte in sede di presentazione di domanda di concessione e richiamate nel disciplinare, senza alcun onere a carico del concedente.

8. Controlli e recesso

Il Settore controlla la rispondenza delle attività condotte dal concessionario valutando quanto riportato nella rendicontazione annuale delle attività, riservandosi di effettuare verifiche anche in loco per constatare l'assolvimento degli impegni assunti dal concessionario.

In caso di ravvisata difformità nell'operato del concessionario, il Settore trasmette formale diffida, indicando tempi e modalità per l'adeguamento da parte del concessionario.

In caso di mancato rispetto delle suddette disposizioni, in relazione alla gravità delle omissioni, il Settore può dare luogo al recesso dall'atto di concessione.

La concessione potrà altresì essere revocata in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse.